MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA

Alternanza
SCUOLA - LAVORO



La Piattaforma dell'Alternanza Scuola-Lavoro del MIUR

GUIDA PER:
STUDENTESSE E STUDENTI

FOCUS:
COME REGISTRARSI E ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA
FORMAZIONE E SICUREZZA
BOTTONE ROSSO

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO



Gli obiettivi del presente documento sono:

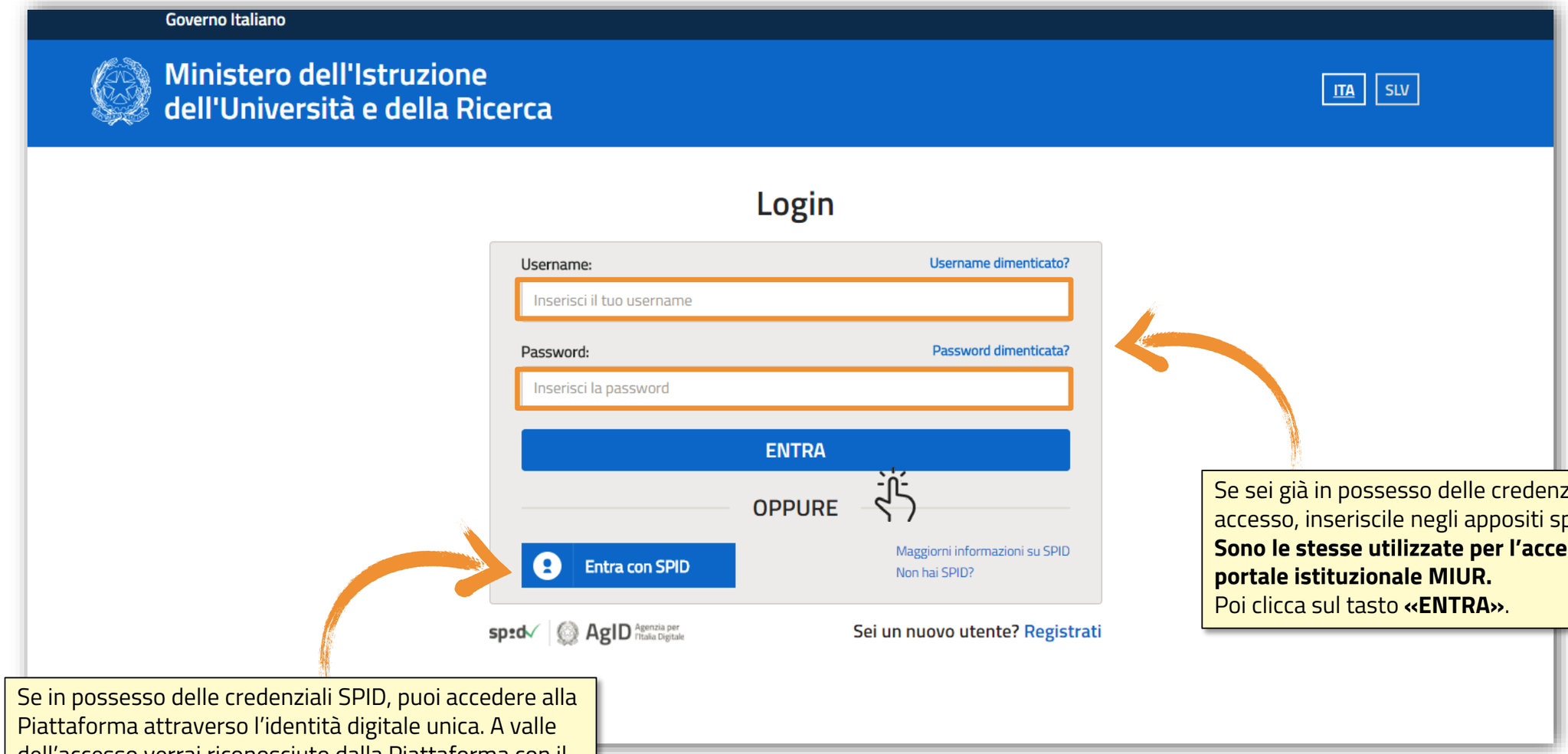
- descrivere le funzionalità per effettuare la **registrazione** e **l'accesso** alla Piattaforma dell'Alternanza del MIUR per la **Studentessa** e lo **Studente**
- descrivere le funzionalità fornite a studentesse e a studenti, relativamente al «**Corso sulla Sicurezza**», a come eseguirlo e come scaricare l'attestato conseguito.
- descrivere le modalità di **apertura di una segnalazione**, come **tenerla sotto controllo e come accettare o non accettare** la risoluzione dell'Ufficio Scolastico Regionale

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DELL'ALTERNANZA DEL MIUR (1/2)



Dal sito http://www.alternanza.miur.gov.it/ seleziona il pulsante «**ACCEDI**» in alto a destra per accedere alla Piattaforma dell'Alternanza del MIUR

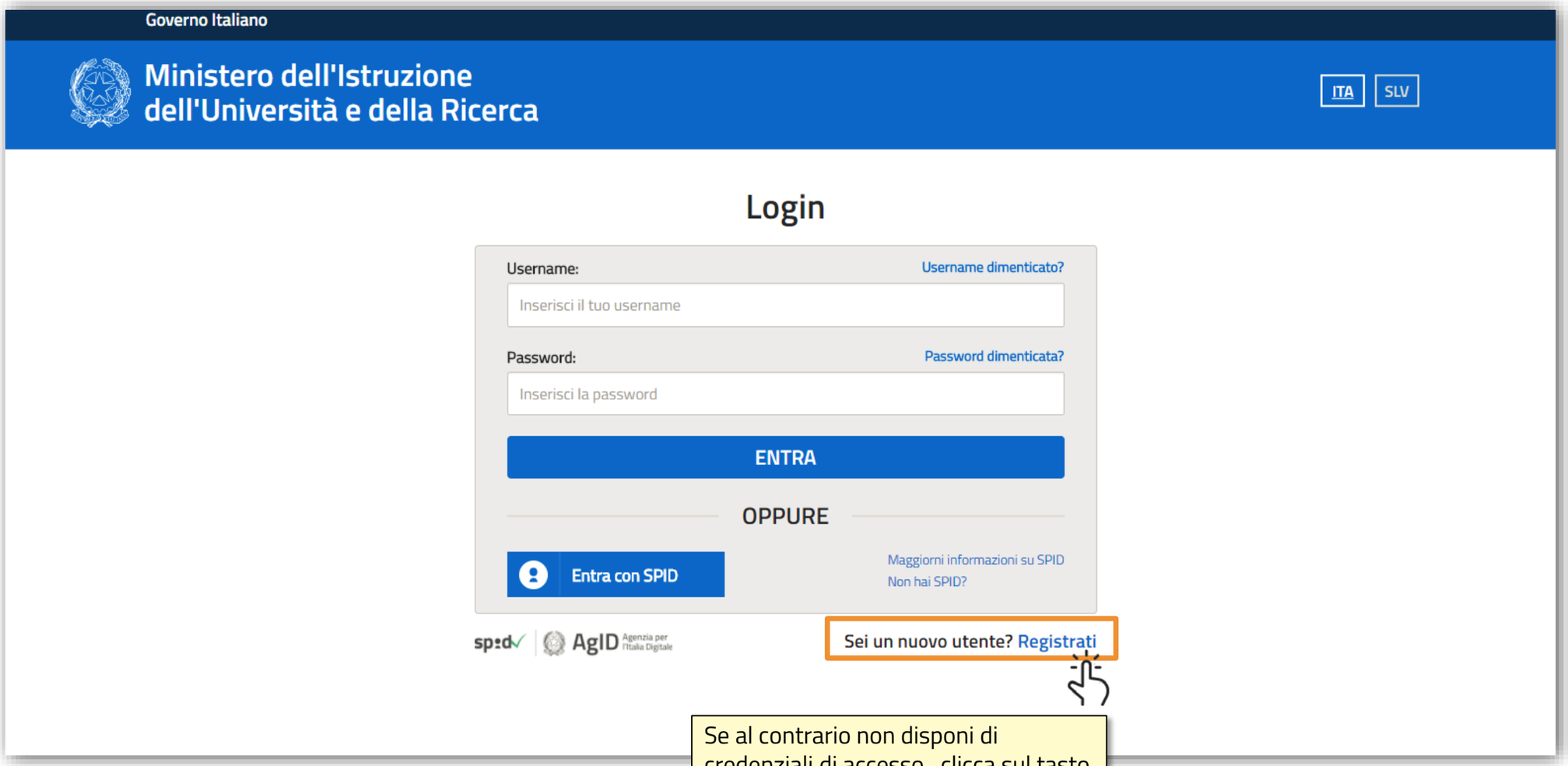
ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DELL'ALTERNANZA DEL MIUR (2/2)



Se sei già in possesso delle credenziali di accesso, inseriscile negli appositi spazi. **Sono le stesse utilizzate per l'accesso al portale istituzionale MIUR.** Poi clicca sul tasto **«ENTRA»**.

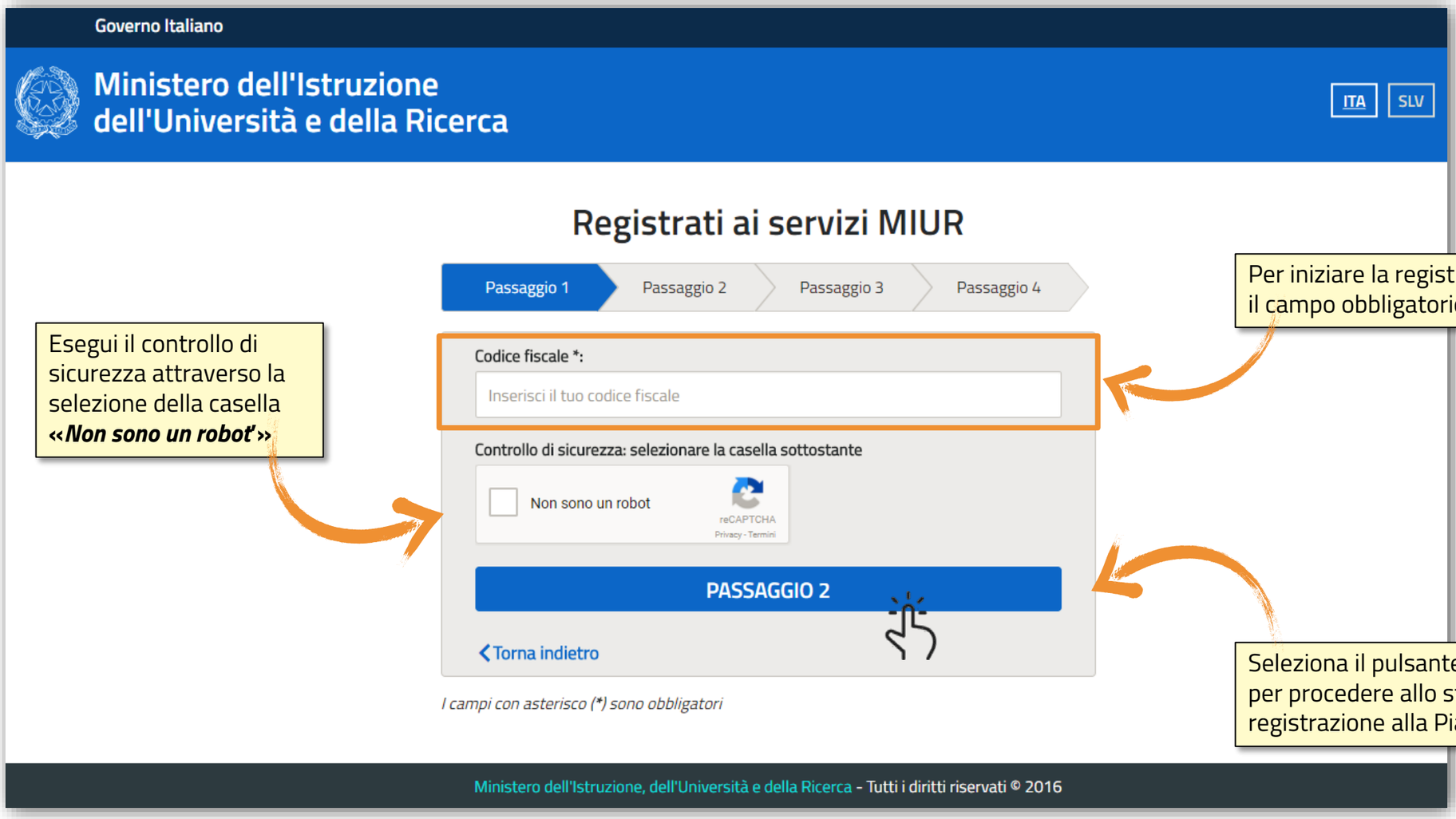
Se in possesso delle credenziali SPID, puoi accedere alla Piattaforma attraverso l'identità digitale unica. A valle dell'accesso verrai riconosciuto dalla Piattaforma con il ruolo a te assegnato

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA DELL'ALTERNANZA DEL MIUR (1/6)



Se al contrario non disponi di credenziali di accesso, clicca sul tasto «Registrati»

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA DELL'ALTERNANZA DEL MIUR (2/6)

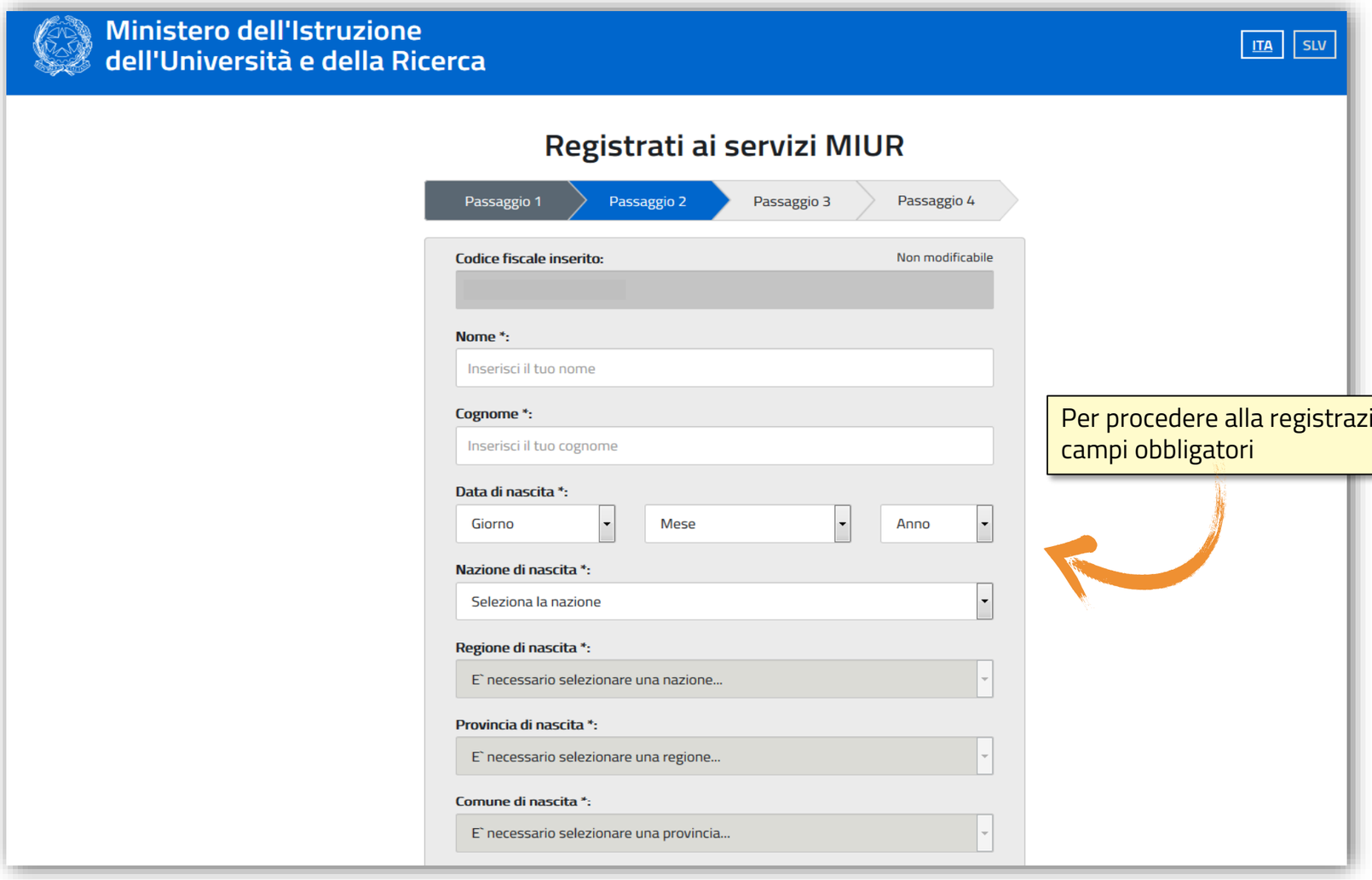


Esegui il controllo di sicurezza attraverso la selezione della casella «***Non sono un robot***»

Per iniziare la registrazione, inserisci il campo obbligatorio **Codice Fiscale**

Seleziona il pulsante **«PASSAGGIO 2»** per procedere allo step successivo della registrazione alla Piattaforma del MIUR

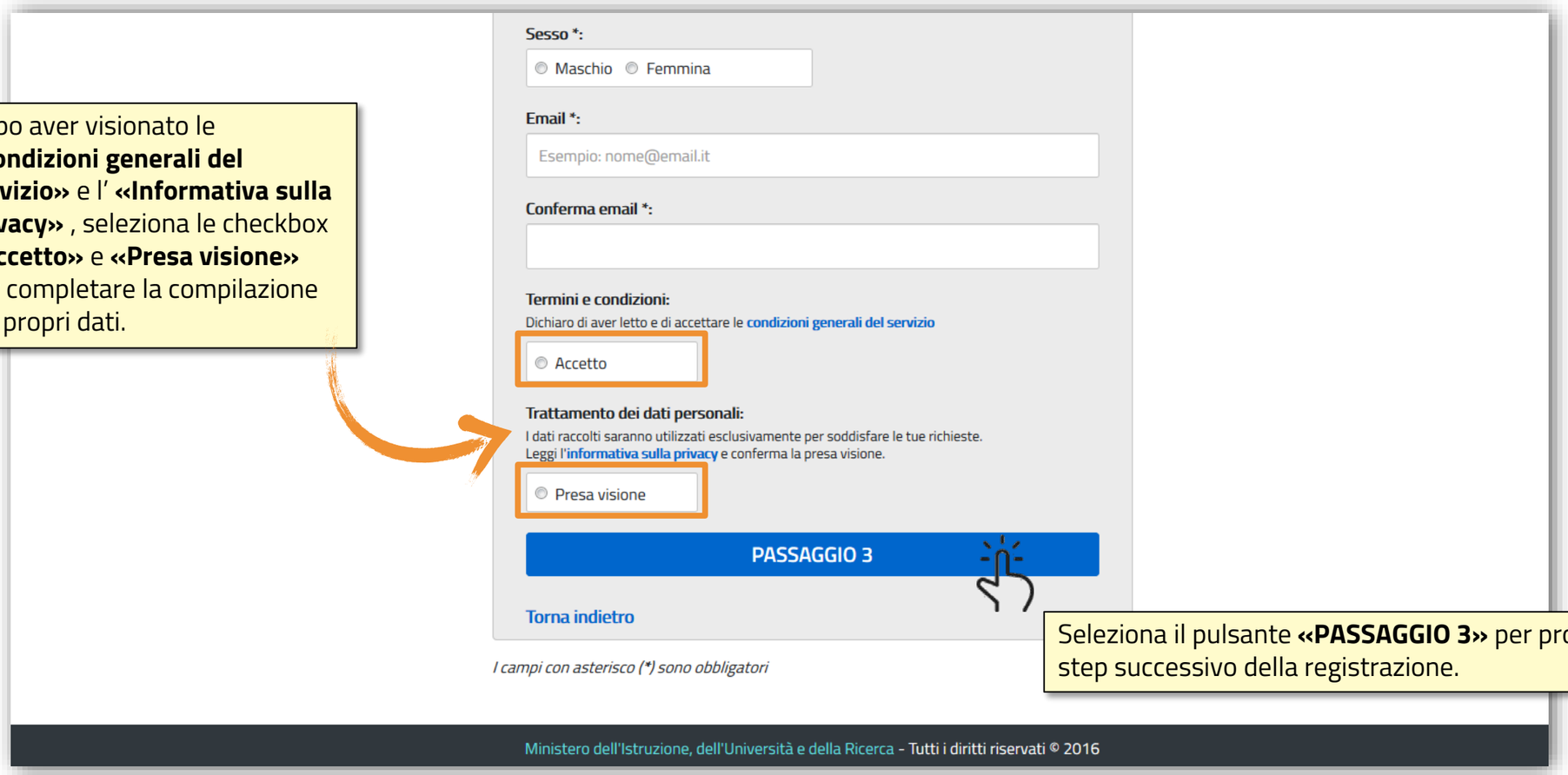
REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA DELL'ALTERNANZA DEL MIUR (3/6)



Per procedere alla registrazione, compila i campi obbligatori

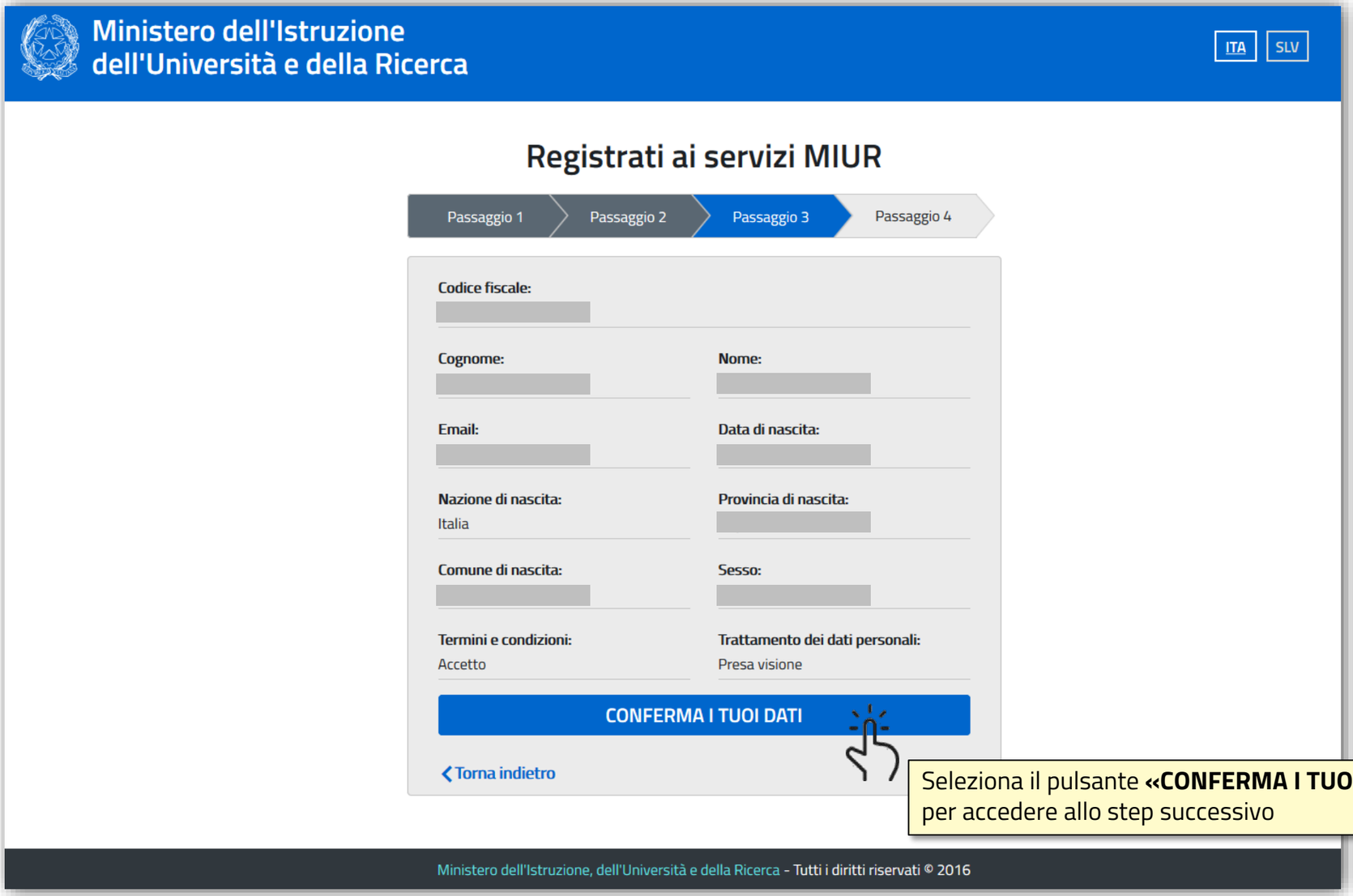
REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA DELL'ALTERNANZA DEL MIUR (4/6)

Dopo aver visionato le «**Condizioni generali del servizio»** e l' **«Informativa sulla privacy»** , seleziona le checkbox **«Accetto»** e **«Presa visione»** per completare la compilazione dei propri dati.



Seleziona il pulsante **«PASSAGGIO 3»** per procedere allo step successivo della registrazione.

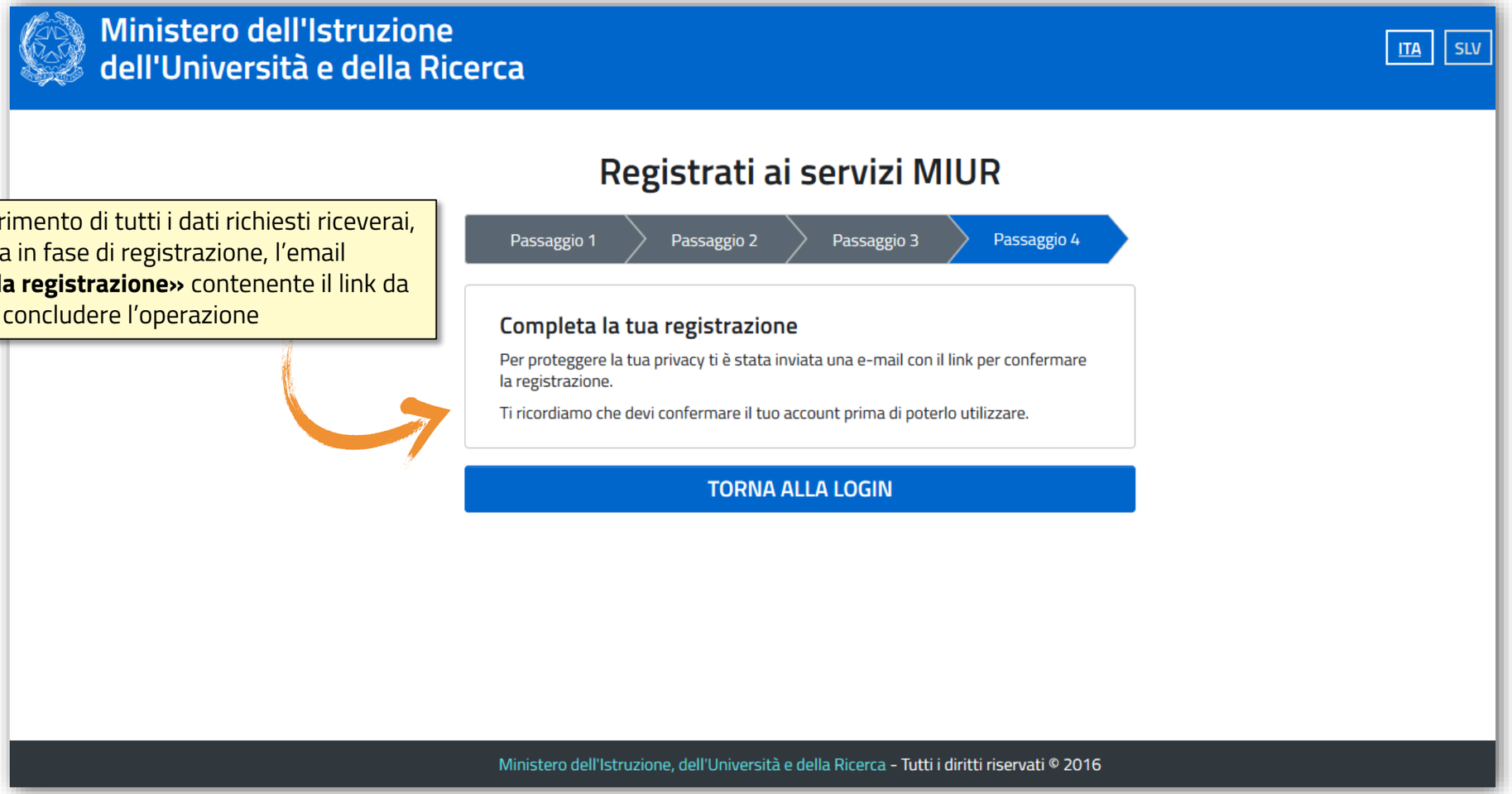
REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA DELL'ALTERNANZA DEL MIUR (5/6)



Seleziona il pulsante **«CONFERMA I TUOI DATI»** per accedere allo step successivo

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA DELL'ALTERNANZA DEL MIUR (6/6)

A valle dell'inserimento di tutti i dati richiesti riceverai, all'email indicata in fase di registrazione, l'email **«Conferma della registrazione»** contenente il link da selezionare per concludere l'operazione





DA RICORDARE

01

02

03

- Per accedere alla Piattaforma dell'Alternanza del MIUR è sufficiente utilizzare le **stesse credenziali per l'accesso al portale istituzionale del MIUR**

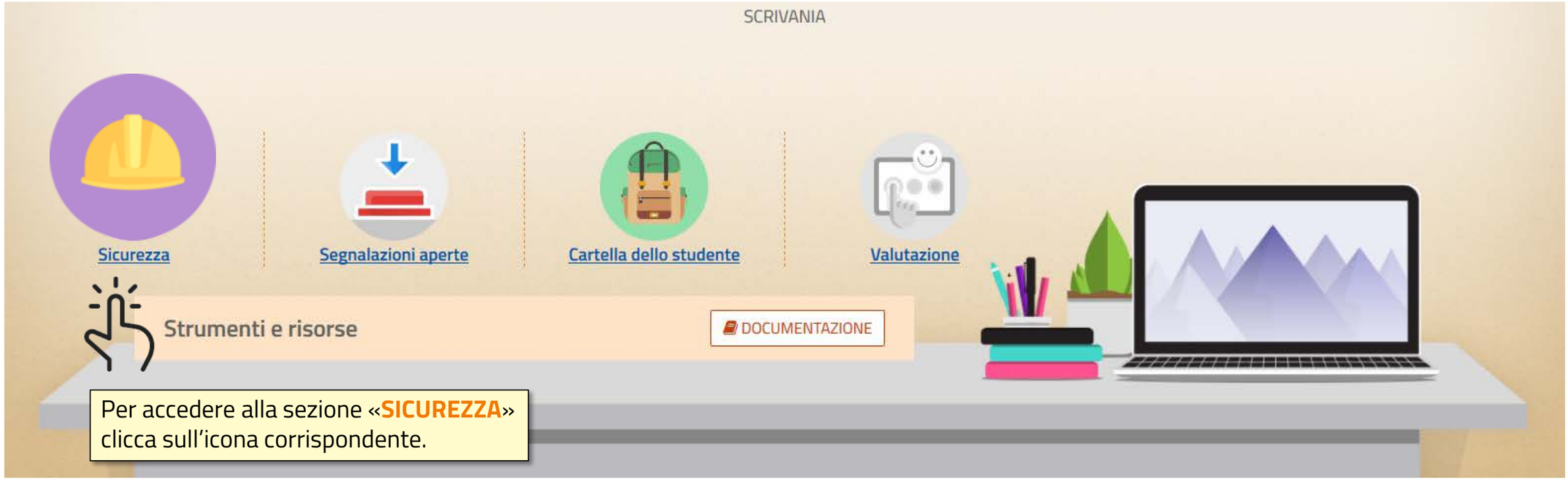
- Se non si dispongono delle credenziali di accesso, è necessario eseguire la **registrazione** e ricevere le credenziali

- Se si è una **Studentessa** o uno **Studente** , a valle della registrazione al portale istituzionale MIUR, deve recarsi con un **documento d'identità** presso la **Segreteria** della sua Istituzione Scolastica e farsi abilitare ad accedere ai servizi della Piattaforma dell'Alternanza dal **DSGA** (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) o **dall'Assistente Amministrativo**

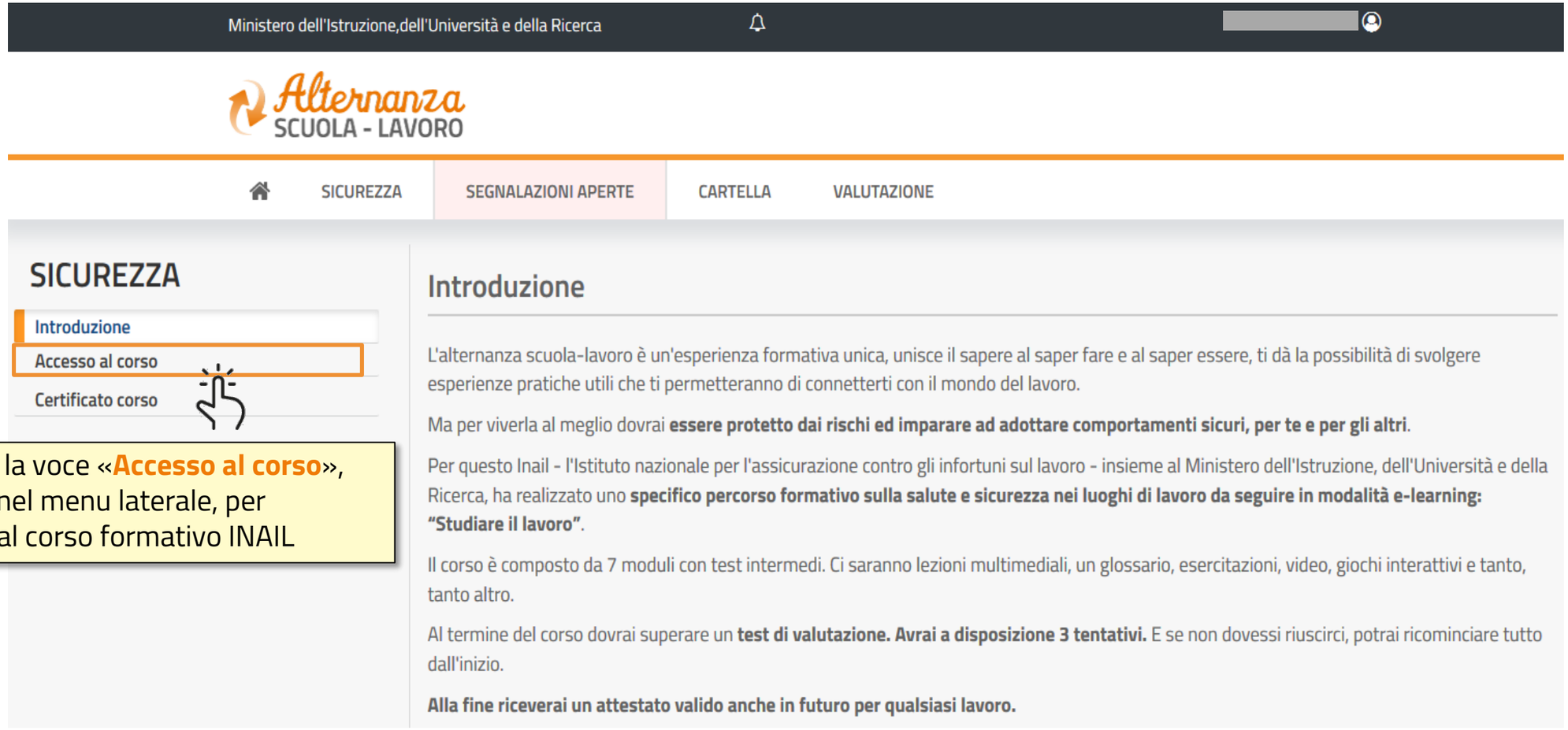
SICUREZZA

L'area «**Sicurezza**» racchiude le funzionalità che permettono di poter:

- Accedere al corso formativo INAIL sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Visionare e scaricare l'attestato generato a valle del conseguimento del corso



CORSO SULLA SICUREZZA – ACCESSO (1/3)

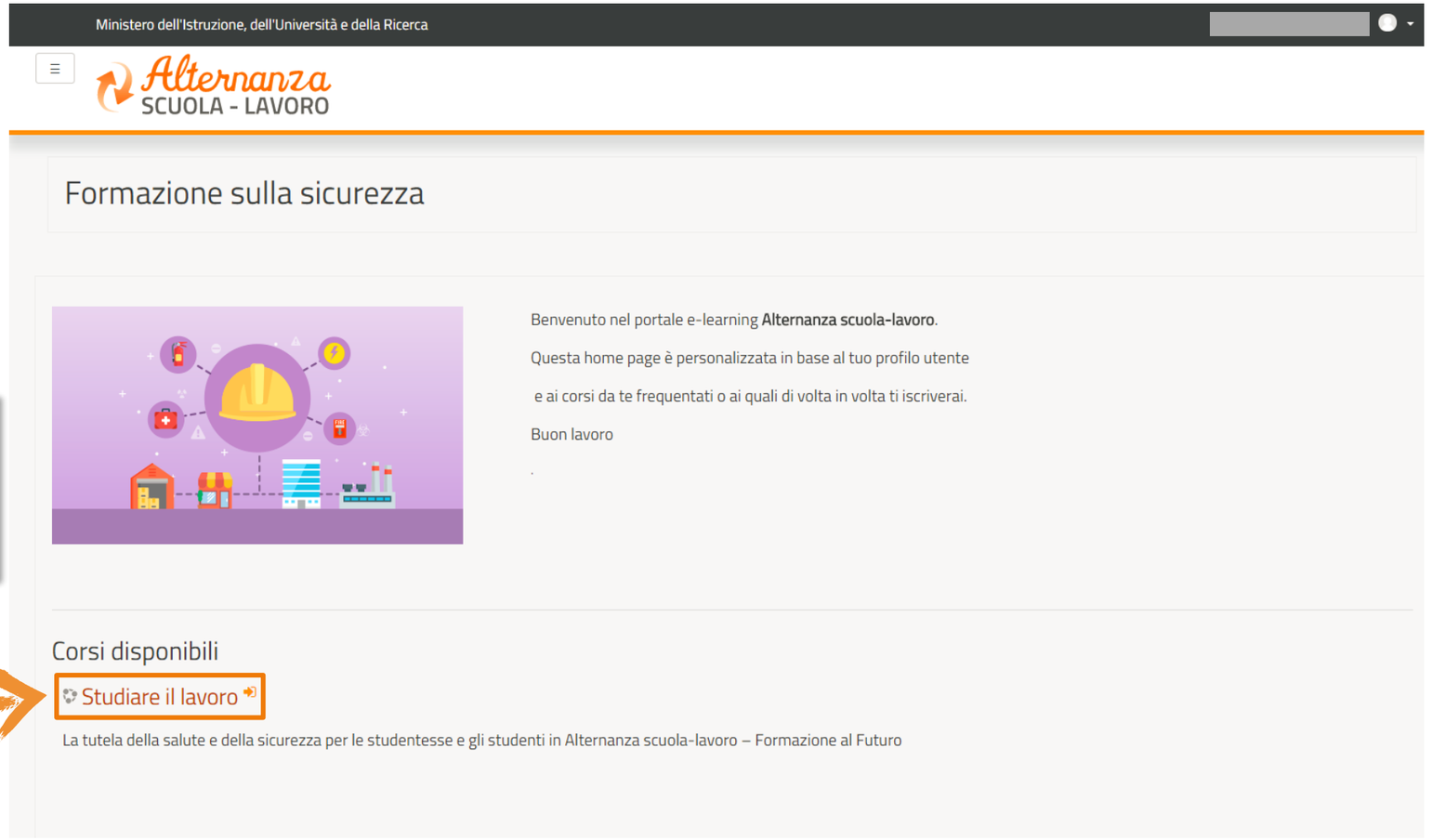


Seleziona la voce «**Accesso al corso**», presente nel menu laterale, per accedere al corso formativo INAIL

CORSO SULLA SICUREZZA – ACCESSO (2/3)

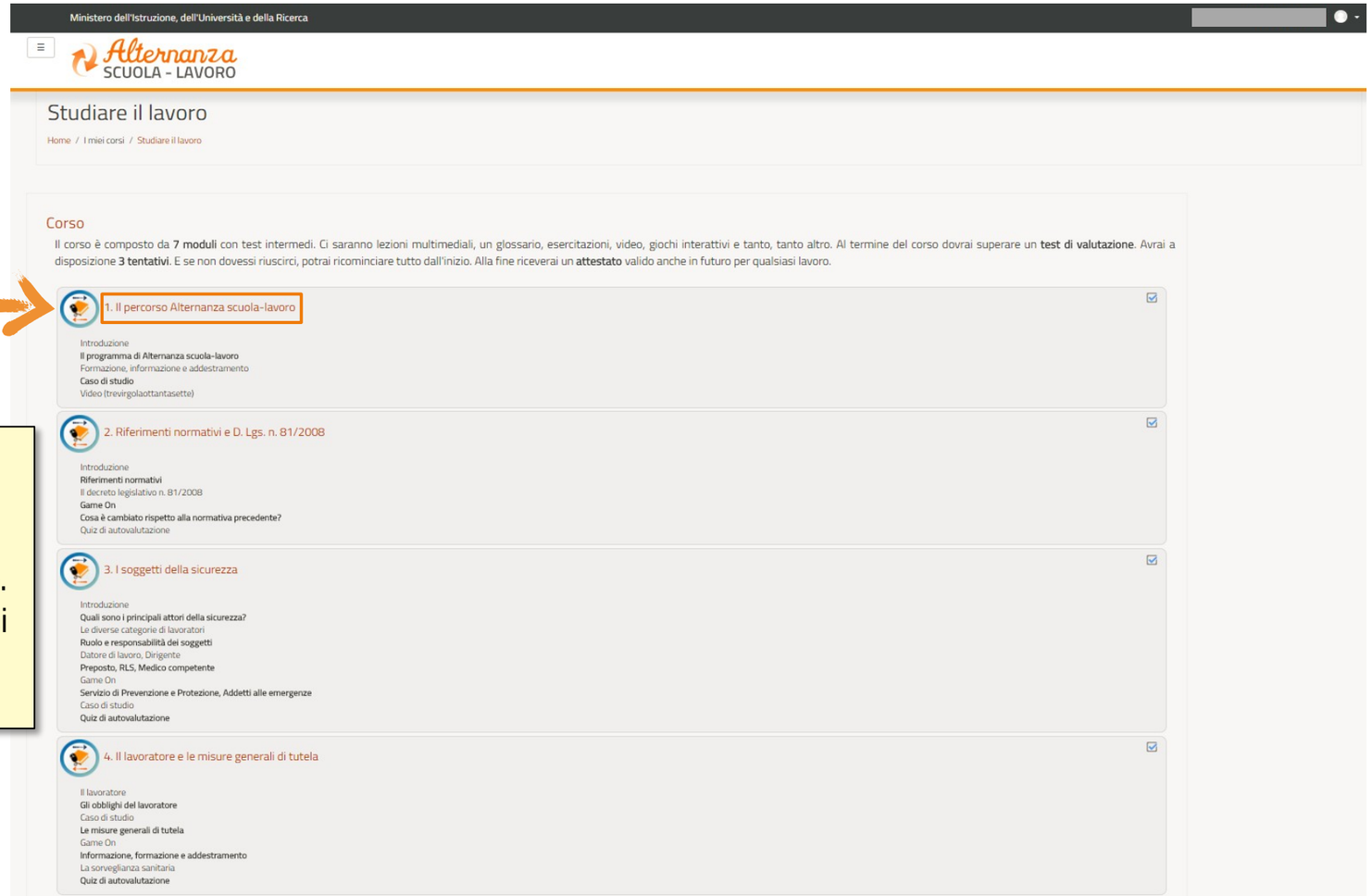
A valle della selezione precedente, verrai reindirizzato in una nuova schermata contenente il corso formativo INAIL sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Seleziona la voce «**Studiare il lavoro**», presente all'interno dei «**Corsi disponibili**» per accedere ai moduli del corso formativo INAIL.



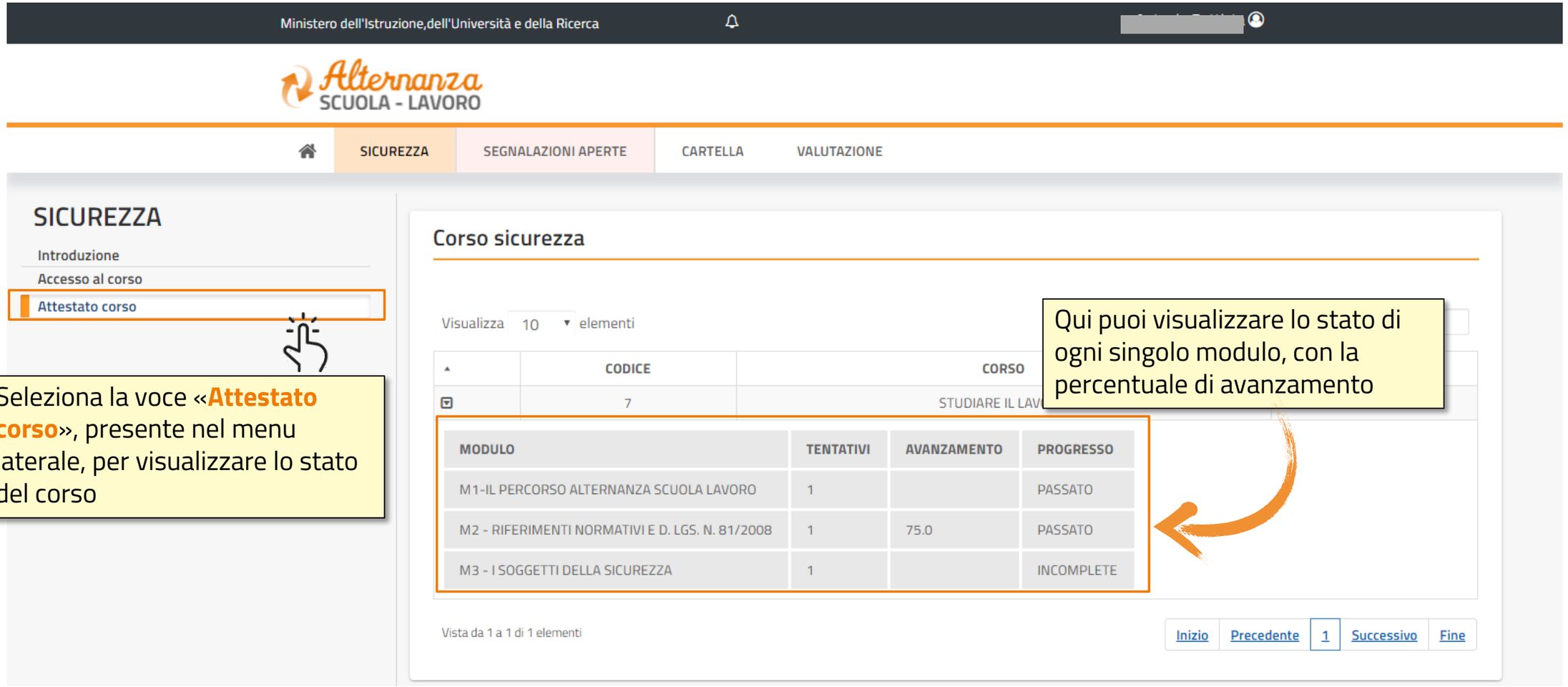
CORSO SULLA SICUREZZA – ACCESSO (2/3)

A valle della selezione precedente, verrai reindirizzato in una nuova schermata contenente il corso formativo INAIL sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro diviso in 7 moduli con test intermedi ed un quiz finale.



Seleziona il modulo «**1 Il percorso Alternanza scuola-lavoro**», per accedere al primo modulo. Dopo averlo superato puoi accedere ai moduli successivi.

STATO DEL CORSO

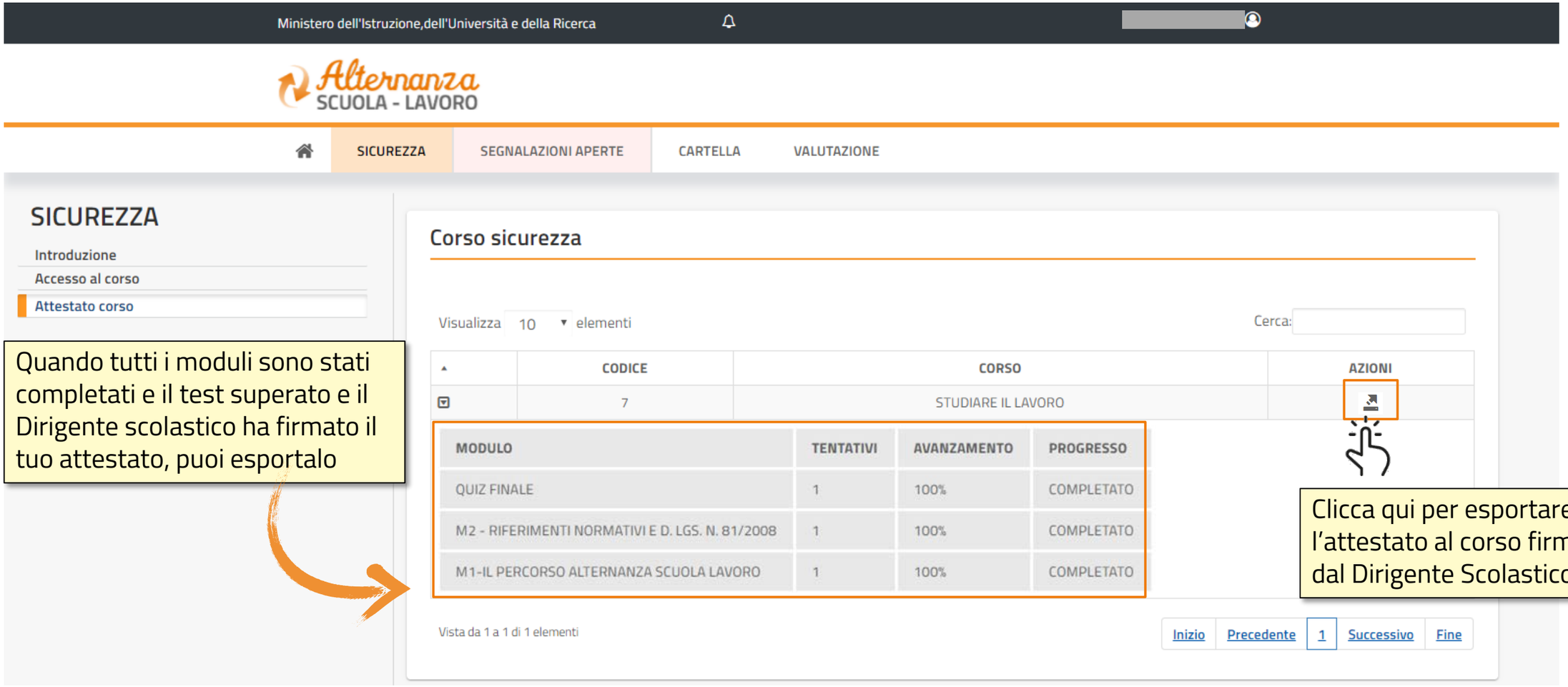


Seleziona la voce «**Attestato corso**», presente nel menu laterale, per visualizzare lo stato del corso

Qui puoi visualizzare lo stato di ogni singolo modulo, con la percentuale di avanzamento

ESPORTAZIONE DELL'ATTESTATO

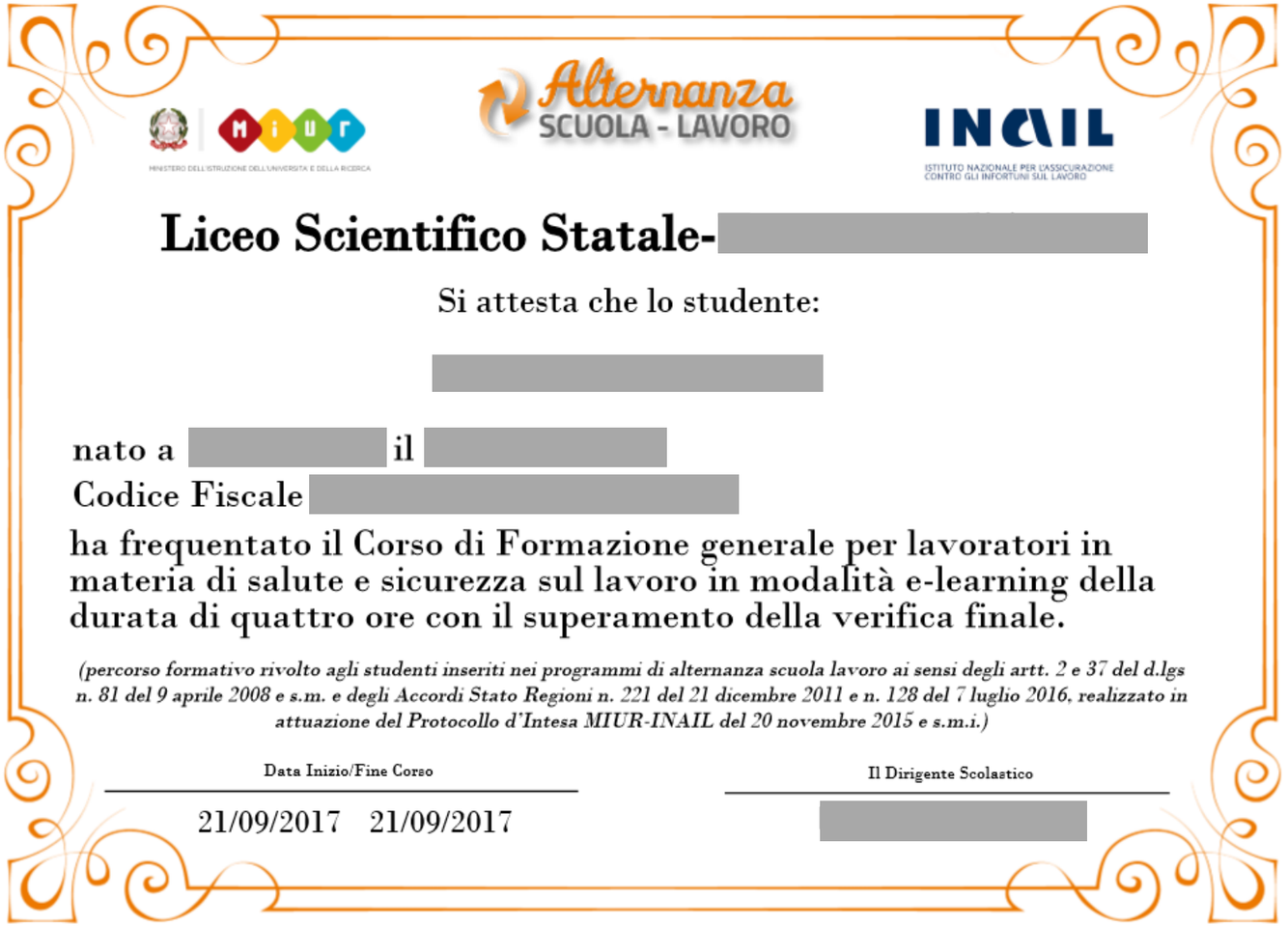
Dopo aver eseguito il corso e superato il test finale, puoi scaricare l'attestato



Quando tutti i moduli sono stati completati e il test superato e il Dirigente scolastico ha firmato il tuo attestato, puoi esportalo

Clicca qui per esportare l'attestato al corso firmato dal Dirigente Scolastico

ATTESTATO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alternanza SCUOLA - LAVORO

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Liceo Scientifico Statale- [redacted]

Si attesta che lo studente:

[redacted]

nato a [redacted] il [redacted]

Codice Fiscale [redacted]

ha frequentato il Corso di Formazione generale per lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro in modalità e-learning della durata di quattro ore con il superamento della verifica finale.

(percorso formativo rivolto agli studenti inseriti nei programmi di alternanza scuola lavoro ai sensi degli artt. 2 e 37 del d.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m. e degli Accordi Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e n. 128 del 7 luglio 2016, realizzato in attuazione del Protocollo d'Intesa MIUR-INAIL del 20 novembre 2015 e s.m.i.)

Data Inizio/Fine Corso

21/09/2017 21/09/2017

Il Dirigente Scolastico

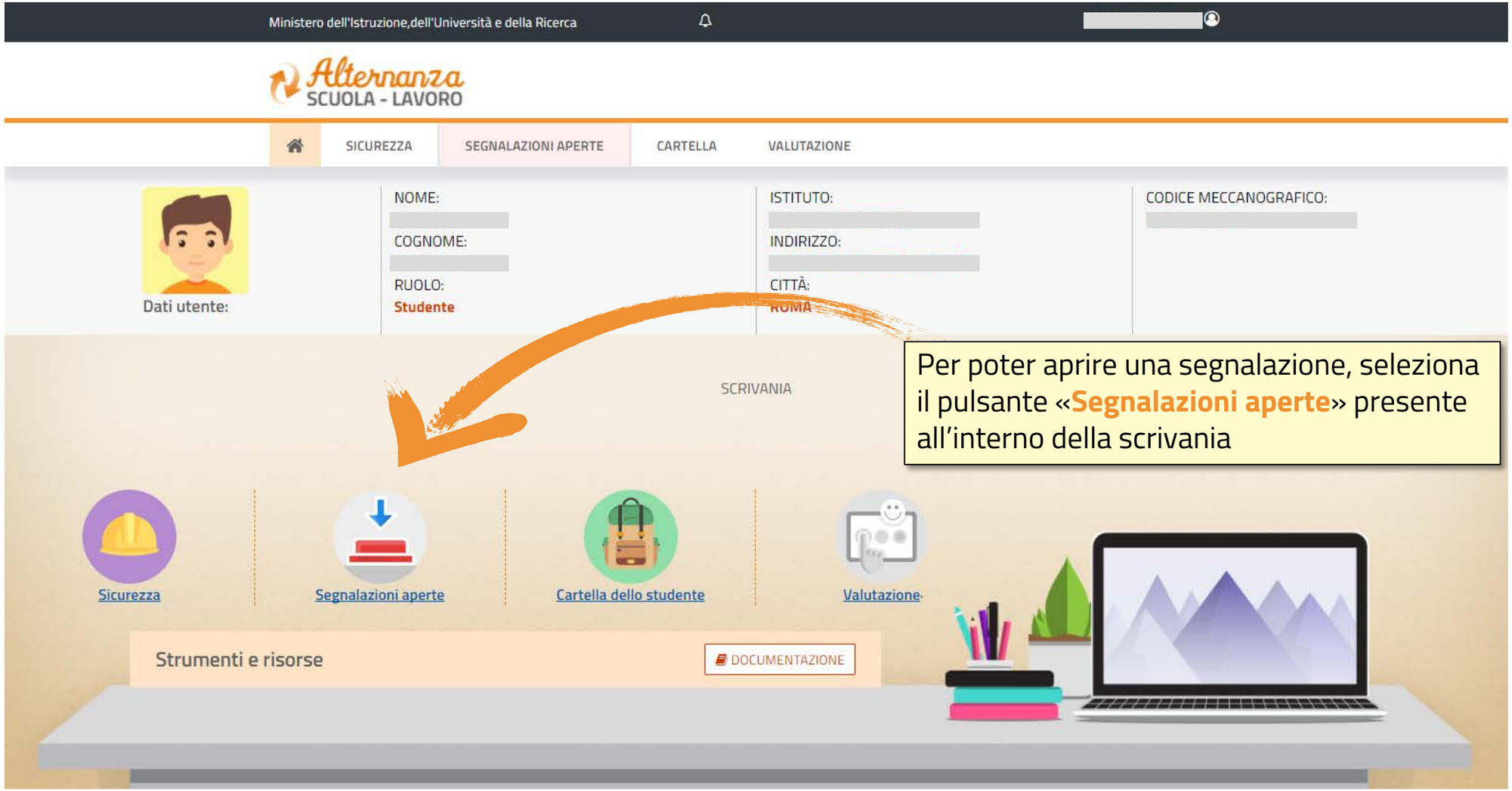
[redacted]

IL BOTTONE ROSSO



APERTURA DI UNA SEGNALAZIONE

APERTURA DI UNA SEGNALAZIONE



SELEZIONE DEL PERCORSO



Seleziona «**Apri segnalazione**» per accedere alla sezione per poter aprire una segnalazione

Se non hai ancora un percorso registrato in piattaforma, seleziona il «Percorso non registrato» e clicca sul «**bottone rosso**» corrispondente

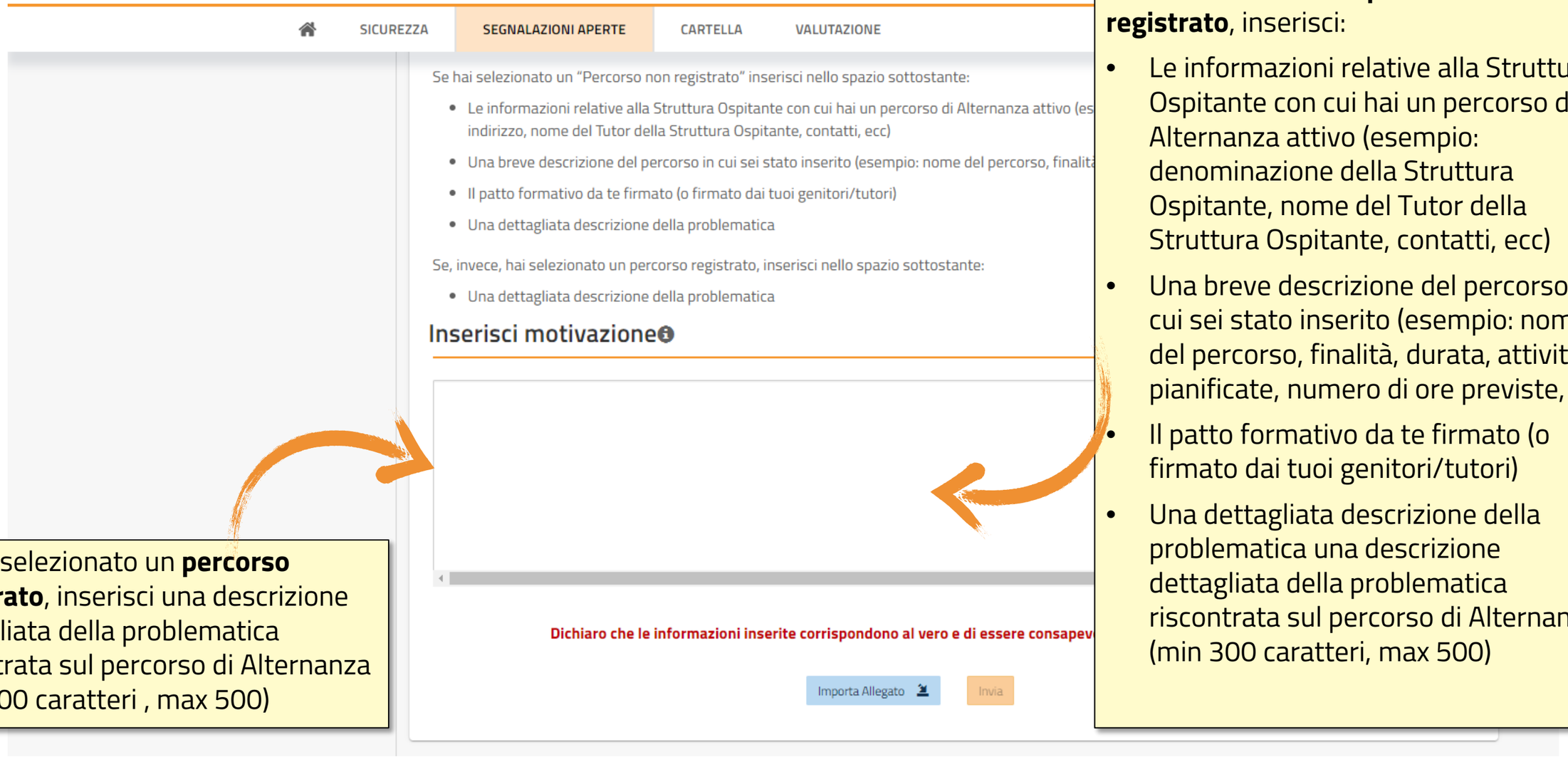
Se invece il tuo percorso è già presente in Piattaforma, clicca sul «**bottone rosso**» corrispondente

COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Seleziona una o più «**Specifiche Segnalazione**» tra quelle indicate nella lista, mettendo un flag accanto alla segnalazione corrispondente

Indica con un flag se hai già informato il Tutor Scolastico e il Dirigente Scolastico. E' necessario selezionare almeno uno dei due per proseguire con la segnalazione

COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

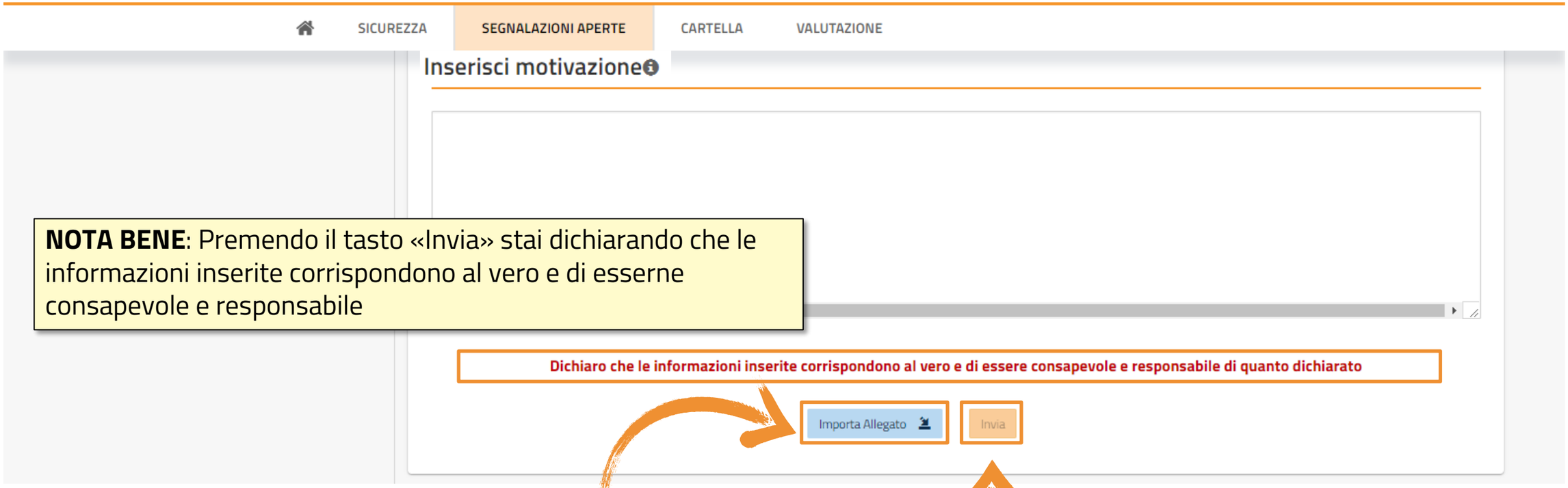


Se hai selezionato un **percorso registrato**, inserisci una descrizione dettagliata della problematica riscontrata sul percorso di Alternanza (min 300 caratteri , max 500)

Se hai selezionato un **percorso non registrato**, inserisci:

- Le informazioni relative alla Struttura Ospitante con cui hai un percorso di Alternanza attivo (esempio: denominazione della Struttura Ospitante, nome del Tutor della Struttura Ospitante, contatti, ecc)
- Una breve descrizione del percorso in cui sei stato inserito (esempio: nome del percorso, finalità, durata, attività pianificate, numero di ore previste, ecc)
- Il patto formativo da te firmato (o firmato dai tuoi genitori/tutori)
- Una dettagliata descrizione della problematica una descrizione dettagliata della problematica riscontrata sul percorso di Alternanza (min 300 caratteri, max 500)

COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE



NOTA BENE: Premendo il tasto «Invia» stai dichiarando che le informazioni inserite corrispondono al vero e di esserne consapevole e responsabile

N.B. Puoi inserire un **allegato** (massimo 5 megabyte) per supportare la descrizione della problematica.

Seleziona il tasto «**Invia**» per inoltrare la segnalazione all'Ufficio Scolastico Regionale corrispondente che provvederà a risolverla entro 7 giorni.

BOTTONE ROSSO

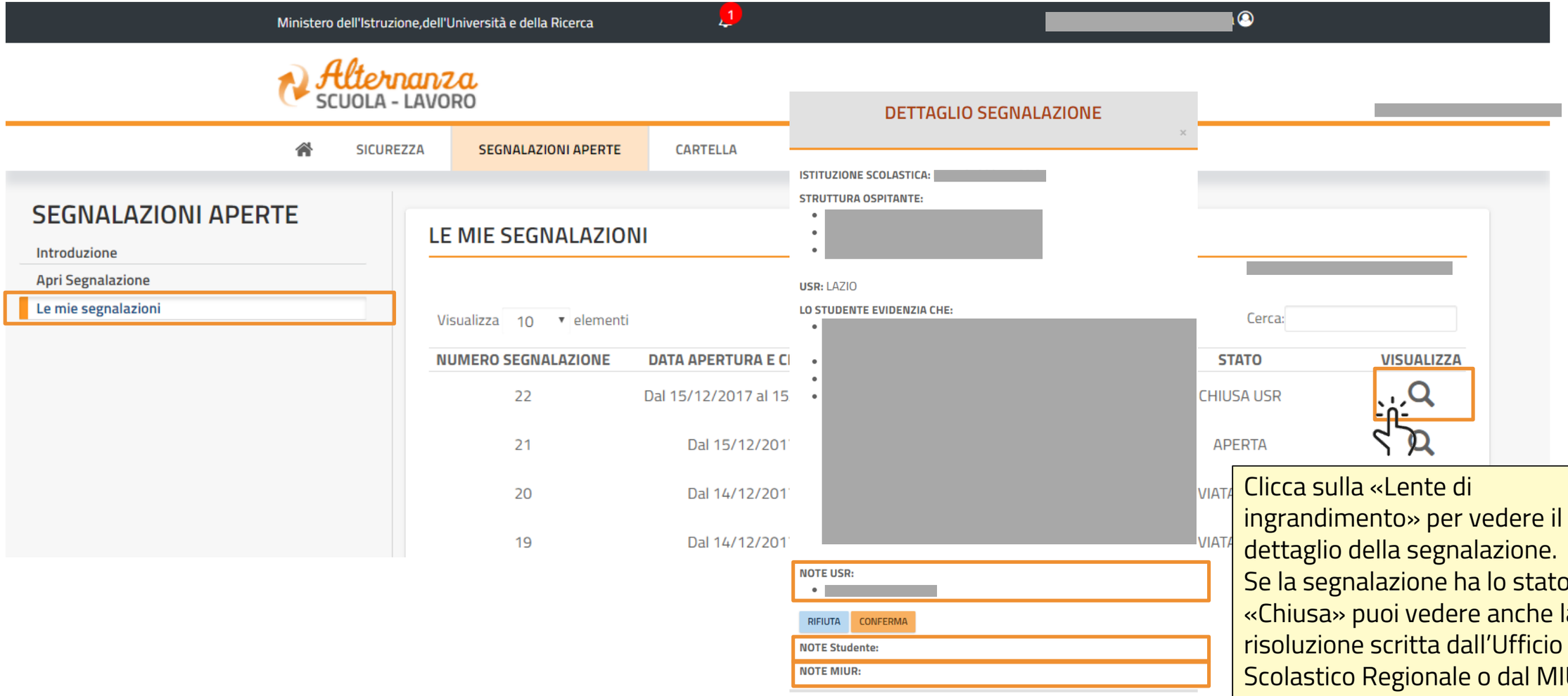


ACCETTAZIONE O NON ACCETTAZIONE DELLA RISOLUZIONE

VISUALIZZAZIONE E SELEZIONE DI UNA SEGNALAZIONE

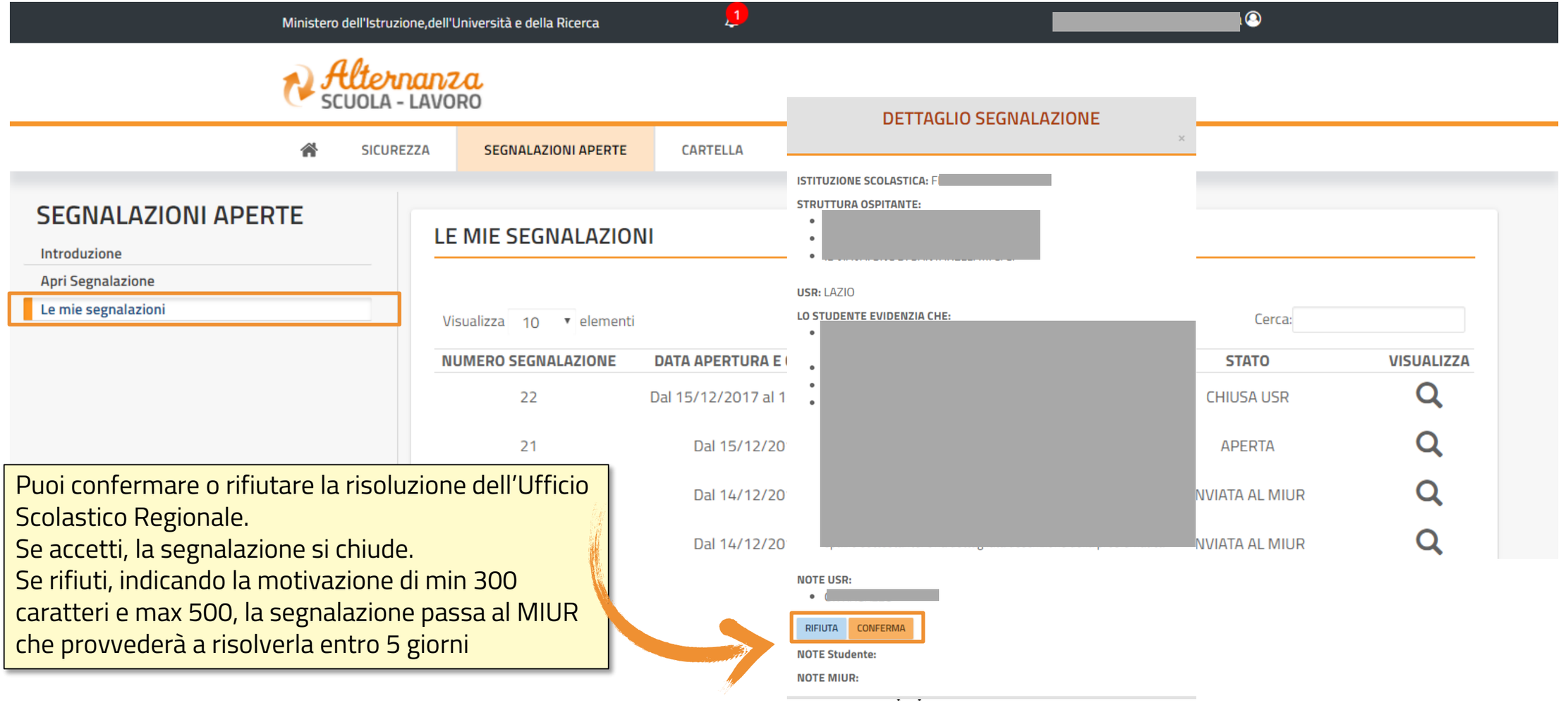


VISUALIZZAZIONE E SELEZIONE DI UNA SEGNALAZIONE



Clicca sulla «Lente di ingrandimento» per vedere il dettaglio della segnalazione.
Se la segnalazione ha lo stato «Chiusa» puoi vedere anche la risoluzione scritta dall'Ufficio Scolastico Regionale o dal MIUR

ACCETTAZIONE O NON ACCETTAZIONE DELLA RISOLUZIONE



Puoi confermare o rifiutare la risoluzione dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Se accetti, la segnalazione si chiude.
Se rifiuti, indicando la motivazione di min 300 caratteri e max 500, la segnalazione passa al MIUR che provvederà a risolverla entro 5 giorni

Alle studentesse e agli studenti
impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro

Dal corrente anno scolastico l'alternanza scuola lavoro è entrata a pieno regime, con il coinvolgimento di tutte le studentesse e di tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha da tempo messo in atto una serie di misure di intervento per supportare e monitorare i percorsi di alternanza organizzati dalle scuole. Le ultime novità sono rappresentate dalla **Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro** e dalla **Piattaforma di gestione dell'alternanza scuola lavoro.**

LA CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Pubblicata il 21 dicembre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, costituisce il documento di riferimento per l'organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro. È un regolamento che spiega i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti nello svolgimento delle attività di Alternanza.

La Carta informa le studentesse e gli studenti e i genitori, in un'ottica di dialogo e condivisione che deve sempre accompagnare il rapporto scuola-famiglia.

Prevede che le ragazze e i ragazzi siano accolti in ambienti di formazione adeguati, sicuri e coerenti con l'indirizzo di studio, e che siano supportati da tutor dell'azienda ospitante e della scuola in rapporto al rischio delle attività svolte.

Alla fine del percorso studentesse e studenti avranno diritto di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza rispetto al proprio indirizzo di studio.

Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di frequentare le attività per almeno tre quarti delle ore previste, rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mantenere riservatezza in relazione a dati, alle informazioni e alle conoscenze relative alla struttura ospitante e alle attività da essa svolte.

La Carta dei Diritti e dei Doveri degli Studenti in Alternanza Scuola-Lavoro è consultabile e scaricabile al sito internet http://www.alternanza.miur.gov.it/cos-e-carta-dei-diritti.html.

LA PIATTAFORMA DI GESTIONE DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E IL "BOTTONE ROSSO"

La piattaforma dell'Alternanza scuola-lavoro nasce dalla necessità di dare a studentesse e studenti, scuole e strutture ospitanti uno strumento per facilitare la gestione quotidiana dell'Alternanza. Collega i sistemi informativi del Ministero con il Registro Nazionale dell'Alternanza scuola-lavoro, semplificando l'incontro tra domanda e offerta, dando l'opportunità alle scuole ma anche alle strutture ospitanti di sapere chi è e che cosa fa il partner con cui co-progettare i percorsi.

La Piattaforma riconosce studentesse e studenti attraverso apposite credenziali. Se si è in possesso delle credenziali SPID, si può accedere alla Piattaforma attraverso l'identità digitale unica. A valle dell'accesso si verrà riconosciuti con il profilo abilitato.

Se non si dispone delle credenziali, occorre registrarsi sul sito del MIUR e poi recarsi con un documento d'identità presso la Segreteria della propria Istituzione Scolastica per farsi abilitare ad accedere ai servizi della Piattaforma dell'Alternanza dal DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) o dall'Assistente Amministrativo.

Sul sito del Ministero dedicato all'Alternanza Scuola-Lavoro (http://www.alternanza.miur.gov.it), nella sezione dedicata alla Piattaforma, sono presenti guide e video tutorial finalizzati a presentare e spiegare il profilo delle studentesse e degli studenti e le relative funzioni.

La piattaforma offre agli studenti e alle studentesse in Alternanza le seguenti funzioni:

Formazione sulla sicurezza. Grazie ad un protocollo di intesa con INAIL la piattaforma eroga gratuitamente a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, che devono fare l'Alternanza, la formazione obbligatoria sulla sicurezza generale nei luoghi di lavoro in formato e-learning, della durata di 4 ore che viene riconosciuta come attività di Alternanza a tutti gli effetti. Ogni studentessa o studente potrà accedere con le proprie credenziali, seguire il corso e una volta concluso con successo superando il test finale, ottenere la certificazione di partecipazione. La Certificazione attesta l'assolvimento dell'obbligo di formazione e potrà essere utilizzata, dopo il conseguimento del Diploma, anche per un futuro lavoro.

Valutazione. La Piattaforma permette la valutazione dei percorsi sia da un punto di vista delle esperienze che delle competenze acquisite, sia da parte di studentesse e studenti che di scuole e strutture ospitanti. L'Alternanza è un'innovazione didattica che fa del lavoro uno strumento di insegnamento che consolida le conoscenze acquisite sui banchi, permette di sviluppare competenze coerenti con i propri percorsi di studi, aiuta le studentesse e gli studenti ad acquisire maggiore consapevolezza rispetto alle proprie scelte future: tutte queste dimensioni entrano a far parte della valutazione (la funzione sarà attivata da aprile).

Bottone rosso. Il Bottone Rosso rappresenta uno strumento a disposizione delle studentesse e degli studenti per segnalare i casi di criticità che impediscono la corretta esecuzione e fruizione dei percorsi di Alternanza, attivando gli Uffici Scolastici Regionali e il Ministero centrale a supporto delle scuole. Pertanto, il Bottone Rosso è uno strumento da utilizzare in situazioni in cui l'esperienza di Alternanza non è formativa o si discosta significativamente da quanto co-progettato da scuola e struttura ospitante; non è uno strumento di valutazione. Per questo è presente la funzione "valutazione" (sopra citata) che permette di esprimere il livello di soddisfazione relativo all'esperienza una volta terminato il percorso.

Le studentesse e gli studenti hanno la possibilità di segnalare i casi di criticità riscontrati soltanto dopo aver informato e tentato di risolvere la criticità con il tutor scolastico e, in seconda istanza, con il Dirigente scolastico della scuola di appartenenza in quanto responsabile dell'organizzazione dei percorsi. Le studentesse e gli studenti sono responsabili della veridicità delle informazioni contenute nelle segnalazioni effettuate attraverso la funzione "Bottone Rosso" della Piattaforma di gestione dell'Alternanza Scuola-lavoro.

La segnalazione arriverà all'Ufficio Scolastico Regionale del territorio in cui opera la scuola, che cercherà di agire tempestivamente, garantendo la soluzione del problema. Nel caso in cui l' USR non riuscisse a risolvere il caso, la segnalazione arriverà al Ministero che interverrà per risolvere l'anomalia.

Le studentesse e gli studenti delle classi terze, quarte e quinte possono utilizzare il bottone rosso accedendo alla Piattaforma nelle modalità precedentemente descritte e come indicato nel documento allegato a questa circolare. Inoltre, a breve sarà attivato un servizio di assistenza tecnica telefonica del Ministero da contattare nel caso in cui si riscontrassero problemi di accesso o di natura tecnica collegati alla Piattaforma di gestione dell'Alternanza. I recapiti saranno disponibili sul sito dell'Alternanza (http://www.alternanza.miur.gov.it).

Gli strumenti presentati hanno l'obiettivo di supportare scuole, studenti, il Ministero e le strutture ospitanti nello sviluppo ed esecuzione di percorsi di Alternanza sempre più di qualità e formativi che permettano agli studenti di consolidare le conoscenze acquisite in classe, sviluppare nuove competenze proprie del mondo del lavoro e per conoscere professioni e organizzazioni dall'interno. Un'esperienza che non solo aiuta a conoscersi meglio, ma anche a scoprire attitudini, preferenze, cantieri di lavoro e talenti che possono essere utili ad orientare le future scelte di studio o di lavoro.

Con l'augurio di una buona prosecuzione dell'anno scolastico, si auspicano i migliori risultati di apprendimento, all'insegna della buona alternanza, quale simbolo di una scuola di qualità per il terzo millennio.

Alternanza
SCUOLA - LAVORO



Carta dei diritti e dei doveri
delle studentesse e degli studenti
in alternanza

www.miur.gov.it

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

di concerto con

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazioni;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";

VISTO l'articolo 4 della legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università";

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, recante "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica,

musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1";

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni";

VISTO l'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

VISTO l'articolo 5, comma 4-*ter,* del decreto-legge 12 settembre 2013 n.104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, recante "Atto di indirizzo e di coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169";

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.ri 87, 88, e successive modificazioni, e 89, relativi ai Regolamenti concernenti il riordino, rispettivamente, degli Istituti Professionali, degli Istituti Tecnici e dei Licei, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 novembre 2000, n. 429, concernente il regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 dicembre 2009, n. 99, concernente i criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 Ottobre 2010, n. 211, recante "Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento" che prevede, tra l'altro, l'attivazione di percorsi a partire dal secondo biennio finalizzati all'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l'inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso "iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012, recante "Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale".

VISTO Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012, recante "Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale".

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 6 marzo 2013 concernente i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;

VISTE le Linee guida del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 4 agosto 2009 con le quali vengono fornite indicazioni in materia di integrazione degli alunni disabili nella scuola;

VISTE le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 57 del 15 luglio 2010 e n. 68 del 28 luglio 2010 con le quali sono state definite le Linee Guida del primo biennio dei percorsi, rispettivamente, degli istituti tecnici e degli istituti professionali;

VISTE le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 4 e n. 5 del 16 gennaio 2012 con le quali sono state definite le Linee Guida del secondo biennio e del quinto anno dei percorsi dei nuovi ordinamenti, rispettivamente, degli istituti tecnici e degli istituti professionali;

VISTE le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 69 e n. 70 del 1 agosto 2012 con le quali sono state definite le Linee Guida relative ai percorsi opzionali, rispettivamente, degli istituti tecnici e degli istituti professionali di cui ai citati decreti del 24 aprile 2012;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C111/01/CE del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/C 155/01 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET);

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

VISTE le Conclusioni del Consiglio UE dei Ministri dell'Istruzione del 15 febbraio 2013 su "Ripensare l'Istruzione: investire in competenze per risultati socio-economici migliori" in risposta alla Comunicazione della CE - IP/12/1233 20/11/2012;

VISTA la Dichiarazione congiunta della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri UE e delle parti sociali a livello europeo del 2 luglio 2013, relativa all' "Alleanza Europea per l'apprendistato" per la lotta alla disoccupazione giovanile e il miglioramento e la diffusione della pratica dell'apprendistato e dell'apprendimento basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e formazione;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell' UE 2014/C 88/01 del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini;

VISTO l'Accordo, siglato in data 21 dicembre 2011, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

SENTITO il Forum nazionale delle Associazioni studentesche di cui all'art. 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza del 20 aprile 2016;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 3 agosto 2017;

UDITO il parere n. 01941/2017 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli Atti Normativi nella Adunanza di Sezione del 31 agosto 2017;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n.11211 del 24 ottobre 2017;

ADOTTA

il seguente Regolamento

Articolo 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro (d'ora in avanti denominata alternanza)**,** allo scopo di dare ai medesimi studenti l'opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro.
2. Il presente regolamento definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

Articolo 2
(Destinatari)

1. Il presente regolamento si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi.
2. Nel rispetto delle competenze legislative e amministrative attribuite alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il presente regolamento si applica anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza.

Articolo 3
(Modalità di svolgimento dell'alternanza)

1. I percorsi di alternanza sono parte integrante e coerente del percorso di studi.
2. I percorsi di alternanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e successive modificazioni, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione

sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

3. I percorsi di alternanza sono inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa predisposto dall'istituzione scolastica e nel Patto Educativo di corresponsabilità e sono co-progettati con il soggetto ospitante.
4. L'alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il percorso formativo personalizzato e con le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza può essere realizzato anche all'estero secondo le modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia**.**
5. La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l'orario indicato nella convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente.
6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza, anche avvalendosi di quanto assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Articolo 4
(Diritti e doveri degli studenti)

1. Il patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l'istituzione scolastica e con gli enti presso i quali è svolto il percorso di alternanza, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
2. Gli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, svolgono esperienze in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi.
3. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno.
4. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza ed i soggetti con responsabilità genitoriale hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo.
5. Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro, in conformità ai principi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
6. Gli studenti sono supportati nell'attività di alternanza da un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante. Al termine delle attività, gli studenti hanno diritto a prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor.
7. Gli studenti, al termine di ciascun percorso di alternanza, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al Consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall'istituzione scolastica a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
8. Gli studenti hanno altresì diritto ad esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini

orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l'istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione.

9. Gli studenti, durante i periodi di alternanza, rispettano le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza, nonché il regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza.
10. Gli studenti in alternanza sono tenuti a:
    a) garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curricolo scolastico;
    b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.
11. Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.
12. Gli studenti, al termine dell'attività di alternanza, sono tenuti a relazionare in merito all'esperienza svolta, con le modalità individuate di concerto tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante.
13. Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all'infrazione delle regole di cui al presente articolo sono adottati dall'istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, nonché dal regolamento di istituto.
14. Gli studenti destinatari degli eventuali provvedimenti di cui al comma 13 possono proporre reclamo avverso i medesimi, entro 30 giorni, all'istituzione scolastica di appartenenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n 249, e successive modificazioni.

Articolo 5
(*Salute e sicurezza*)

1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.
2. È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere:
    a) stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;
    b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto

dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221 e dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, n. 128;

c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.

4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.
5. Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.
6. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.

Articolo 6
(*Commissioni territoriali per l'alternanza scuola-lavoro*)

1. Presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale è istituita la Commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento sul territorio regionale.
2. La Commissione è presieduta dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, ovvero da un dirigente delegato ed è composta dai seguenti soggetti:
    a. tre studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti;
    b. due docenti, un dirigente scolastico, un rappresentante della regione di riferimento dell'Ufficio Scolastico Regionale e un genitore, designati dal dirigente preposto alla direzione di detto Ufficio**.**
3. Gli studenti della scuola secondaria superiore o i soggetti aventi la relativa potestà genitoriale possono presentare reclamo all'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente contro le violazioni delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento, commesse in occasione dell'organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ovvero legate a disposizioni emanate dalle istituzioni scolastiche in contrasto con il presente regolamento.

4. Il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, ovvero altro dirigente delegato, avvalendosi dell'istruttoria svolta dalla Commissione, decide sul reclamo di cui al comma 3 del presente articolo entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo.
5. La Commissione effettua l'attività istruttoria di cui al comma 4 esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione presentata o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo, dall'Amministrazione e dal dirigente scolastico interessati.
6. La Commissione resta in carica per due anni scolastici.
7. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità, comunque denominate.

Articolo 7
(*Disposizioni transitorie)*

Sono fatti salvi, ai fini curriculari, gli effetti prodotti dai percorsi di alternanza scuola lavoro svolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali	Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione